



**Dott. GASPARE PARLATORE**  
**NOTAIO**

Repertorio n. 923

Raccolta n. 790

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2019 (duemiladiciannove)

oggi 15 (quindici) del mese di febbraio

in San Giovanni in Persiceto, Via Castelfranco n. 16/A.

DAVANTI a me **Dott. GASPARE PARLATORE**, Notaio in San Giovanni in Persiceto, iscritto nel Ruolo del Distretto notarile di Bologna, sono presenti i signori:

1) BRICCO MARCO, nato a Torino il 9 settembre 1963, codice fiscale BRC MRC 63P09 L219U domiciliato per la carica presso la sede legale di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di Vice Presidente e legale rappresentante della "**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**", con sede in Roma, alla Via Vitorchiano n. 113, codice fiscale 80083470015, autorizzato al presente atto in forza di Verbale del Consiglio Federale dell'1 dicembre 2018;

2) SEMENZATO ROMOLO, nato a Venezia il 4 settembre 1940, codice fiscale SMN RML 40P04 L736B domiciliato per la carica presso la sede legale di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "**A.S.D. U.S.B. ZELARINO TRIVIGNANO**", con sede in Venezia loc. Zelarino, Via Castellana n. 93, codice fiscale 90008220270, affiliata alla Federazione Italiana Bocce cod. federale RVE000054, in forza del Verbale del Consiglio Direttivo del 18 gennaio 2019.

Il signor SEMENZATO ROMOLO dichiara e garantisce che la nomina alla carica di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "**A.S.D. U.S.B. ZELARINO TRIVIGNANO**", in forza della quale interviene al presente atto come legale rappresentante della stessa, non è stata, fino ad oggi, mai revocata e che pertanto a tutt'oggi riveste la predetta carica;

3) CODOGNOTTO ADRIANO, nato a Santa Lucia di Piave il 27 marzo 1942, codice fiscale CDG DRN 42C27 I221T domiciliato per la carica presso la sede legale di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "**BOCCIOFILA SARANESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", con sede in Santa Lucia di Piave, Via Foresto Est n. 1, codice fiscale 91002980265, affiliata alla Federazione Italiana Bocce cod. federale VTV000739, in forza del Verbale del Consiglio Direttivo del 18 gennaio 2019.

Il signor CODOGNOTTO ADRIANO dichiara e garantisce che la nomina alla carica di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "**BOCCIOFILA SARANESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", in forza della quale interviene al presente atto come legale rappresentante della stessa, non è stata, fino ad oggi, mai revocata e che pertanto a tutt'oggi riveste la predetta carica;

4) OSTANELLO PAOLO, nato a Noventa di Piave il 7 luglio 1951,

**Registrato all'Agenzia  
delle Entrate - Ufficio  
Territoriale di Bologna 1  
il 19/02/2019  
al n. 3241  
Serie 1T  
corrisposti euro  
200,00**

codice fiscale STN PLA 51L07 F9630 domiciliato per la carica

presso la sede legale di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "**BOCCIOFILA NOVENTA DI PIAVE A.S. DILETTANTISTICA**", con sede in Noventa di Piave, Via Guaiane n. 37/D, codice fiscale 02433300270, affiliata alla Federazione Italiana Bocce cod. federale VVE000519, in forza del Verbale del Consiglio Direttivo del 15 gennaio 2019.

Il signor OSTANELLO PAOLO dichiara e garantisce che la nomina alla carica di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "**BOCCIOFILA NOVENTA DI PIAVE A.S.D.**", in forza della quale interviene al presente atto come legale rappresentante della stessa, non è stata, fino ad oggi, mai revocata e che pertanto a tutt'oggi riveste la predetta carica;

5) STURARO MONICA, nata a Padova il 27 settembre 1967, codice fiscale STR MNC 67P67 G224N domiciliata per la carica presso la sede legale di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIETA' ANTENORE-PRIMAVERA**", con sede in Padova, Via Pietro Martire Vermigli n. 6, codice fiscale 92178010283, affiliata alla Federazione Italiana Bocce cod. federale RPD001001, in forza del Verbale del Consiglio Direttivo del 15 gennaio 2019.

La signora STURARO MONICA dichiara e garantisce che la nomina alla carica di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIETA' ANTENORE-PRIMAVERA**", in forza della quale interviene al presente atto come legale rappresentante della stessa, non è stata, fino ad oggi, mai revocata e che pertanto a tutt'oggi riveste la predetta carica;

6) DAVOLI MARISA, nata a Gualtieri il 30 dicembre 1947, codice fiscale DVL MRS 47T70 E232V domiciliata per la carica presso la sede legale di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "**ASS. SPORT. DILETTANTISTICA BENTIVOGLIO CENTRO SOCIALE OLIMPIA**", con sede in Gualtieri, Via Dante Alighieri n. 7/A, codice fiscale 90003350353, affiliata alla Federazione Italiana Bocce cod. federale RRE000052, in forza del Verbale del Consiglio Direttivo del 14 gennaio 2019.

La signora DAVOLI MARISA dichiara e garantisce che la nomina alla carica di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "**ASS. SPORT. DILETTANTISTICA BENTIVOGLIO CENTRO SOCIALE OLIMPIA**", in forza della quale interviene al presente atto come legale rappresentante della stessa, non è stata, fino ad oggi, mai revocata e che pertanto a tutt'oggi riveste la predetta carica;

7) GATTI GIANCARLO, nato a Umbertide l'1 agosto 1944, codice

fiscale GTT GCR 44M01 D786U domiciliato per la carica presso

la sede legale di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA SASSOLESE"**, con sede in Sassuolo, Via Ippolito Nievo n. 16, codice fiscale 84006490365, affiliata alla Federazione Italiana Bocce cod. federale RMO000028, in forza del Verbale del Consiglio Direttivo del 6 febbraio 2019.

Il signor GATTI GIANCARLO dichiara e garantisce che la nomina alla carica di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA SASSOLESE"**, in forza della quale interviene al presente atto come legale rappresentante della stessa, non è stata, fino ad oggi, mai revocata e che pertanto a tutt'oggi riveste la predetta carica;

8) SQUIZZATO MARIO, nato a Castelfranco Veneto il 13 settembre 1952, codice fiscale SQZ MRA 52P13 C111W domiciliato per la carica presso la sede legale di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica **"A.S.D. BOCCIOFILA GIORGIONE3VILLESE"**, con sede in Castelfranco Veneto, Via Panigaia n. 2, codice fiscale 01667140261, affiliata alla Federazione Italiana Bocce cod. federale RTV000013, in forza del Verbale del Consiglio Direttivo del 16 gennaio 2019.

Il signor SQUIZZATO MARIO dichiara e garantisce che la nomina alla carica di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica **"A.S.D. BOCCIOFILA GIORGIONE3VILLESE"**, in forza della quale interviene al presente atto come legale rappresentante della stessa, non è stata, fino ad oggi, mai revocata e che pertanto a tutt'oggi riveste la predetta carica;

9) BARACCHI IVAN, nato a Modena il 25 aprile 1951, codice fiscale BRC VNI 51D25 F257J domiciliato per la carica presso la sede legale di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica **"POLISPORTIVA MODENA EST ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA RICREATIVA E CULTURALE"**, con sede in Modena, Viale Indipendenza n. 25, codice fiscale 80011090364, affiliata alla Federazione Italiana Bocce cod. federale RMO000032, in forza del Verbale del Consiglio Direttivo del 5 febbraio 2019.

Il signor BARACCHI IVAN dichiara e garantisce che la nomina alla carica di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica **"POLISPORTIVA MODENA EST ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA RICREATIVA E CULTURALE"**, in forza della quale interviene al presente atto come legale rappresentante della stessa, non è stata, fino ad oggi, mai revocata e che pertanto a tutt'oggi riveste la predetta carica;

10) SANMARTINI LUCIANO, nato a Monte San Pietro il 28 febbraio 1939, codice fiscale SNM LCN 39B28 F627S domiciliato per

la carica presso la sede legale di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "**BOCCIOFILA ANZOLESE**", con sede in Anzola dell'Emilia, Via Lunga n. 8/C, codice fiscale 91003330379, affiliata alla Federazione Italiana Bocce cod. federale RBO000058, in forza del Verbale del Consiglio Direttivo del 10 gennaio 2019.

Il signor SANMARTINI LUCIANO dichiara e garantisce che la nomina alla carica di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "**BOCCIOFILA ANZOLESE**", in forza della quale interviene al presente atto come legale rappresentante della stessa, non è stata, fino ad oggi, mai revocata e che pertanto a tutt'oggi riveste la predetta carica;

11) TUGNETTI DANTE, nato a San Giovanni in Persiceto il 2 settembre 1941, codice fiscale TGN DNT 41P02 G467I domiciliato per la carica presso la sede legale di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "**BOCCIOFILA PERSICETANA A.S. DILETTANTISTICA**", con sede in San Giovanni in Persiceto, Via Castelfranco n. 16/A, codice fiscale 80066270374, affiliata alla Federazione Italiana Bocce cod. federale RBO000030, in forza del Verbale del Consiglio Direttivo del 28 maggio 2018.

Il signor TUGNETTI DANTE dichiara e garantisce che la nomina alla carica di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "**BOCCIOFILA PERSICETANA A.S. DILETTANTISTICA**", in forza della quale interviene al presente atto come legale rappresentante della stessa, non è stata, fino ad oggi, mai revocata e che pertanto a tutt'oggi riveste la predetta carica;

**FURLANI FRANCESCO**, nato a Reggio nell'Emilia il 2 luglio 1989, domiciliato a San Giovanni in Persiceto in Via Marco Polo n. 7/A, C.F. FRL FNC 89L02 H223P;

**BORCHI LEONARDO**, nato a Cento il 31 luglio 1980, domiciliato a Cento in Via Fermi n. 9, C.F. BRG LRD 80L31 C4690;

**ANDREOLI MAURIZIO**, nato a Modena il 4 dicembre 1960, domiciliato a Soliera in Via Dante Alighieri n. 50, C.F. NDR MRZ 60T04 F257Q;

**SALVADOR RENATO**, nato a Belluno il 4 gennaio 1979, domiciliato a Ponte nelle Alpi, Fraz. Soccher Via Piave n. 12, C.F. SLV RNT 79A04 A757I.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, tutti cittadini italiani, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - E' costituita tra la FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE, la A.S.D. U.S.B. ZELARINO TRIVIGNANO, la BOCCIOFILA SARANESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, la BOCCIOFILA NOVENTA DI PIAVE A.S. DILETTANTISTICA, l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIETA' ANTENORE-PRIMAVERA, l'ASS. SPORT. DILETTANTISTICA BENTIVOGLIO CENTRO SOCIALE OLIMPIA, l'ASSOCIAZIONE

SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA SASSOLESE, l'A.S.D. BOCCIOFILA GIORGIONE3VILLESE, la POLISPORTIVA MODENA EST ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA RICREATIVA E CULTURALE, la BOCCIOFILA ANZOLESE e la BOCCIOFILA PERSICETANA A.S. DILETTANTISTICA una Società Cooperativa a mutualità prevalente sotto la denominazione sociale **"EMILIA ROMAGNA E VENETO F.I.B. SOCIETA' COOPERATIVA"**, con sede in Venezia, specificando che, ai soli fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese, l'indirizzo è in Via del Gazzato n. 4.

ARTICOLO 2 - Lo scopo, l'oggetto, le norme che regolano l'amministrazione ed il funzionamento in genere della società Cooperativa sono disciplinati dalle norme contenute nel presente atto costitutivo e nello **statuto** che, firmato ai sensi di legge, previa lettura da me datane ai comparenti, al presente atto si allega sotto la **lettera "A"** perchè ne formi parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 3 - La società Cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

ARTICOLO 4 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre del corrente anno.

ARTICOLO 5 - Il capitale della Società è formato da quote del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Le quote sono nominative ed indivisibili.

Ogni socio sottoscrive in contanti una quota, ed il Capitale Sociale iniziale pertanto risulterà di complessivi Euro 550 (cinquecentocinquanta).

I soci stabiliscono alla unanimità di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione che viene nominato nelle persone dei Signori:

FURLANI FRANCESCO - Presidente del Consiglio di Amministrazione;

BRICCO MARCO - Vice Presidente;

BORGHI LEONARDO - Consigliere;

ANDREOLI MAURIZIO - Consigliere;

SALVADOR RENATO - Consigliere.

La durata della carica è fissata per tre anni.

Ciascun amministratore accetta la carica dichiarando non esservi a suo carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza previste dalla legge e richiede l'iscrizione della propria nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

ARTICOLO 6 - I comparenti stabiliscono che gli avanzi netti di gestione risultante dal bilancio al netto di tutte le spese e conti pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute per adeguare il trattamento economico durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale per i lavoratori similari, sarà devoluto come segue:

a) non meno del 30% (trenta per cento) dell'utile deve essere

destinato alla riserva legale indivisibile, anche ai sensi della legge 904/77 art. 12;

b) il 3% (tre per cento) dell'utile dovrà obbligatoriamente essere destinato ad un Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituito ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 artt. 11 e 12;

c) la quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti verrà devoluta nei modi e limiti di legge stabiliti per le cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "Disciplina delle Società Cooperative", a norma dell'art. 2519 del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme della Società a Responsabilità Limitata.

Le spese del presente atto ammontanti a circa Euro 1.600 (milleseicento) sono a carico della cooperativa.

Io Notaio ho letto alle parti che l'hanno approvato quest'atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mia mano su tre fogli per undici intere pagine e parte della dodicesima pagina e che viene sottoscritto alle ore 18,40 (diciotto e minuti quaranta).

Firmato: Bricco Marco

" : Romolo Semenzato  
" : Codognotto Adriano  
" : Ostanello Paolo  
" : Sturaro Monica  
" : Davoli Marisa  
" : Gatti Giancarlo  
" : Squizzato Mario  
" : Baracchi Ivan  
" : Sanmartini Luciano  
" : Tugnetti Dante  
" : Francesco Furlani  
" : Leonardo Borghi  
" : Maurizio Andreoli  
" : Renato Salvador  
" : Gaspare Parlatore NOTAIO

\*\*\*\*\*

Allegato "A" alla Raccolta 790

#### **STATUTO DI COOPERATIVA**

##### TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, con sede legale attualmente nel comune di Venezia all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter disp. att. c.c., la Società Cooperativa denominata "**EMILIA ROMAGNA E VENETO F.I.B. SOCIETA' COOPERATIVA**". Alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata che ne regolano l'attività e potrà, osservate le disposizioni di legge al riguardo, istituire e sopprimere sedi secondarie,

succursali e filiali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

La società potrà istituire, osservate le disposizioni di legge al riguardo, filiali, succursali, agenzie, depositi e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di fornire ai soci, alle migliori condizioni possibili, beni e servizi utili a favorire l'operatività degli stessi, nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni da effettuarsi ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c.. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. La Cooperativa aderisce alla Federazione Italiana Bocce (come Ente aggregato art. 11 dello Statuto della Federazione Italiana Bocce) con sede in Roma, Via Vitorchiano 113.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

favorire la stipula alle migliori condizioni di contratti di fornitura di beni e servizi, di sponsorizzazione, di godimento di impianti per conto di tutti o di parte dei soci, stipulando convenzioni con contraenti nazionali ed esteri;

fornire, sia direttamente che attraverso terzi, assistenza tecnica ai soci stessi al fine del miglioramento delle loro attività e dei servizi resi, con particolare riferimento all'impiantistica sportiva e alla promozione dello sport delle bocce;

favorire lo sviluppo dello sport delle bocce in tutte le forme e le modalità ritenute opportune attraverso la partecipazione degli affiliati (società) alla Federazione Italiana Bocce e alle articolazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere, in via meramente se-

condaria e non diretta e comunque non nei confronti del pubblico, qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, negli inderogabili limiti di legge, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

### TITOLO III

#### SOCI

##### Art. 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci: la Federazione Italiana Bocce e le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Bocce e/o alle organizzazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto regolarmente iscritte al Registro del CONI.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

### TITOLO V

#### IL RAPPORTO SOCIALE

##### Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: per le società, le associazioni o gli enti: la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, la partita iva e/o il codice fiscale;



l'organo sociale (nel caso di società sportive: la Federazione o il CIP) che ha rilasciato l'atto di affiliazione;

la qualifica della persona che sottoscrive la domanda, la persona che rappresenterà la società e l'ente nella assemblea della Cooperativa;

il numero di quote che propone di sottoscrivere con i minimi previsti dal presente statuto;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 38 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

#### Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

1) del capitale sottoscritto;

2) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

#### Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per chiusura della società.

#### Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine societario, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

che cessi in via definitiva il rapporto di affiliazione alla Federazione Italiana Bocce o al Comitato Italiano Paralimpico.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o pec alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 38.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

#### Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che concerne il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni per adeguarsi;

previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

in qualunque modo causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, alla Federazione Italiana Bocce o al Comitato Italiano Paralimpico oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il

normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;

svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione dei rapporti mutualistici.

#### Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 38 del presente statuto.

#### Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, ai sensi dell'art. 2535 c.c., hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate al solo titolo di Capitale Sociale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

### TITOLO IV

#### SOCI SOVVENTORI

#### Art. 13 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto e negli inderogabili limiti di legge, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

#### Art. 14 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. L'azione ha un valore nominale pari a Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21, numero uno, lettera b) del presente statuto.

#### Art. 15 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### Art. 16 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che deter-

mina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 17 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori, fermi gli inderogabili limiti di legge, sono così disciplinati:

il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 500,00 (cinquecento/00) euro di capitale sottoscritto;

- 2 voti oltre 500,00 (cinquecento/00) euro e fino a 5.000,00 (cinquemila/00) euro di capitale sottoscritto;

- 3 voti oltre 5000,00 (cinquemila/00) euro e fino a 20.000,00 (ventimila/00) euro di capitale sottoscritto;

- 4 voti oltre 20.000,00 (ventimila/00) euro e fino a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro di capitale sottoscritto;

- 5 voti oltre 50.000,00 (cinquantamila/00) euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18

Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente statuto, la Cooperativa può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

TITOLO VI

## PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

### Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa sarà costituito:  
dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato:  
da quote di valore minimo pari a euro 50,00 (cinquanta/00):  
ogni socio dovrà sottoscrivere almeno una quota.  
dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille/00), confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;  
dalla Riserva Indivisibile ai sensi della legge 904/77 formata attraverso l'utile di esercizio ottenuto anche grazie al contributo trimestrale che la Federazione Italiana Bocce eroga alla Cooperativa pari a 0,50 (zero virgola cinquanta) euro per ogni formazione iscritta alla gare promosse nella Regione Emilia-Romagna e nella Regione Veneto nel medesimo periodo di riferimento e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate;  
dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;  
dalla riserva straordinaria;  
da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le Riserve Indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, per disposizione di legge, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società.

### Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

### Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si intende iniziato con l'atto Costitutivo e finito con il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve. In particolare, ai sensi dell'art. 2514 c.c. è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, nonchè il divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. Vigè altresì l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### TITOLO VII

#### RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

#### Art. 22 (Organi Sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci, se nominato.

#### Art. 23 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, nei limiti di legge, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo come infra indicato;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore come in-

fra indicato;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;  
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;  
f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

#### Art. 24 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente art. 23 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

#### Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

delibera relativamente le modifiche dello Statuto;  
delibera sulla nomina e sul potere dei liquidatori;  
delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto.

Essa delibera validamente col voto favorevole della metà più uno dei votanti.

#### Art. 26 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve

consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

#### Art. 27 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 17.

Non è ammesso il voto segreto.

#### Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### Art. 29 (Amministrazione)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2542 c.c..

I soci provvedono ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da cinque consiglieri.

La Federazione Italiana Bocce propone due Consiglieri Federali quali membri del CDA mentre altri due consiglieri saranno proposti su indicazione uno dal Presidente della federazione Regione Emilia-Romagna e uno dal Presidente della federazione Regione Veneto.

I Consiglieri non potranno ricoprire particolari cariche elettive nella loro Regione di competenza (Presidenti del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali).

Gli amministratori devono essere regolarmente tesserati alla FIB o al CIP e restano in carica fino a revoca o dimissioni per un triennio.

Gli amministratori sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Perché un amministratore possa essere eletto una terza volta dovrà ottenere l'acclamazione.



La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto all' art. 26, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di un documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

l'argomento oggetto della decisione;  
il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;  
la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;  
la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.

Art. 31 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano lo scioglimento, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

-che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

-che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli.

tuirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Vicepresidente o dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

#### Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente ha la rappresentanza della società.

La rappresentanza della società spetta al solo Presidente del consiglio di amministrazione, o al Vicepresidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati e a loro volta delegati.

La rappresentanza della società spetta eventualmente anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### Art. 36 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, è indicato su proposta della Federazione Italiana Bocce e si compone di tre membri effettivi, eletti comunque dalla decisione dei soci. Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci su indicazione della Federazione Italiana Bocce.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approvano il bilancio rela-

tivo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### Art. 37 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

### TITOLO VIII

#### CONTROVERSIE

#### Art. 38 (Clausola compromissoria)

Le controversie, compromissibili per legge, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, che dovessero insorgere tra soci, tra amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra gli stessi e la società, saranno decise da un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia ad istanza della parte più diligente e per quanto compatibili secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Venezia.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere in via rituale, secondo diritto, entro sessanta giorni dalla nomina. Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le decisioni del Collegio vincoleranno le parti. Lo stesso determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Le delibere modificative o soppressive della presente clausola compromissoria, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale, nei limiti di legge, di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia all'organismo di conciliazione presso la Federazione Italiana Bocce.

### TITOLO IX

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-

nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai sensi di legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative e società a responsabilità limitata.

Firmato: Bricco Marco

" : Romolo Semenzato  
" : Codognotto Adriano  
" : Ostanello Paolo  
" : Sturaro Monica  
" : Davoli Marisa  
" : Gatti Giancarlo  
" : Squizzato Mario  
" : Baracchi Ivan  
" : Sanmartini Luciano  
" : Tugnetti Dante  
" : Francesco Furlani  
" : Leonardo Borghi  
" : Maurizio Andreoli  
" : Renato Salvador  
" : Gaspare Parlatore NOTAIO